

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro generale **5124** del 2014, proposto da:

Maria Giuseppina Adesso, Grazia Maria Alabiso, Carmela Amenta, Damiano Aureli, Luciana Barina, Tiziana Bianchini, Daniela Campanini, Rosa Maria Ciritella, Cinzia Colaiuda, Rita Contarino, Consiglia Daniele, Angela De Franco, Antonia De Luca, Daniela Di Raimo, Pasquale Gallo, Sabrina Ghizzardi, Michela Lucia Giliberto, Alessia Gnata, Luigi Iapichino, Giuseppina Lippiello, Anna Lo Turco, Anna Loscalzo, Rosanna Maccagnola, Carmen Silveria Maddalena, Elena Maggiorella, Emilia Marchitiello, Maria Marro, Gianluigi Massa, Giuseppina Micco, Giosue' Mormone, Carmelina Muto, Antonella Napoletano, Nadia Natale, Silvia Nitti, Luciano Oliviero, Paola Pontin, Maria Luisa Prandoni, Ezio Resimini, Caterina Rita, Vincenza Romano, Luisa Ruggiero, Elena Russo, Maria Savoca, Gerlando Stuto, Iside Tomaiuoli, Monia Tosato e Angela Verallo rappresentati e difesi dagli avv. Sergio Galleano e Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 4;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Dir. Generale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale

dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III BIS n. 01551/2014, resa tra le parti, resa tra le parti, concernente mancata ammissione ai percorsi abilitanti speciali

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l' avvocato Galleano.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della fase cautelare, sono emersi i particolari profili della vicenda che meritano un più adeguato approfondimento in sede di cognizione piena ed esauriente;

Rilevato che, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti in causa, sembrerebbe prevalere, nella presente fase cautelare, l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi speciali per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

Rilevato, quanto al periculum in mora, sussistente il pregiudizio di cui all'articolo 55 del codice del processo amministrativo, dal momento che l'esecuzione dell'ordinanza impugnata impedirebbe agli istanti di cogliere la opportunità di partecipare ai percorsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale n. 58/2013;

Rilevato che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, ai fini dell'ammissione con riserva degli appellanti ai percorsi abilitanti speciali, ammissione che non produce alcun pregiudizio dell'Amministrazione appellata, non ostando alcuna selezione preliminare, né alcun limite numerico di ammissibilità;

Ritenuto che, in relazione ai profili della vicenda, sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso numero **5124**/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai fini precisati in motivazione.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2014, con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)